

CAMERA DEI DEPUTATI N. 831

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**NORDIO**)

Norme in materia di procedibilità d'ufficio
e di arresto in flagranza

Presentato il 27 gennaio 2023

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esenzione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al disegno di legge recante norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza sono state trasmesse dal Governo in data 20 febbraio 2023.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo, in primo luogo, persegue l'obiettivo di rimediare al fatto che la procedibilità a querela presenta aspetti problematici quando la persona offesa può non essere nelle condizioni di compiere liberamente la scelta relativa alla proposizione o meno della querela o alla sua rimessione; in particolare, in contesti connotati dalla presenza di una forte criminalità organizzata o nell'ambito di reati particolarmente seri. In secondo luogo, persegue l'obiettivo di consentire di procedere all'arresto in flagranza di reati gravi anche quando la procedibilità è subordinata alla querela della persona offesa, ma questa non è prontamente rintracciabile.

Tutti aspetti problematici che già esistevano prima della riforma attuata con il decreto legislativo n. 150 del 2022, ma che si sono accentuati con l'ampliamento dei casi di procedibilità a querela previsto con il predetto decreto legislativo, senza che quegli aspetti problematici potessero essere risolti in quella sede in quanto la delega n. 134 del 2022 non prevedeva alcunché sul punto.

Pertanto, non è possibile avvalersi della procedura prevista dalla stessa legge delega n. 134 del 2022, per apportare i correttivi qui proposti, perché essi realizzano interventi che, come detto, non erano previsti dalla delega.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si innesta mediante novella sul codice penale, sul codice di procedura penale e sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In particolare:

A) rispetto al codice penale:

con l'articolo 1 sono modificati gli articoli 270-*bis*.1, comma 1, e 416-*bis*.1, comma 1, del codice penale al fine di prevedere che in presenza delle aggravanti disciplinate da quelle due norme, che sono

l'aggravante della finalità di terrorismo e del cd "del metodo mafioso", anche i reati procedibili a querela divengono procedibili d'ufficio;

B) rispetto al codice di procedura penale l'articolo 3 interviene sull'art. 380 c.p.p., che disciplina l'arresto in flagranza obbligatorio, per prevedere che possa essere effettuato l'arresto anche se il reato è procedibile a querela e la querela manca.

Rispetto a questi casi, che oggi non consentirebbero l'arresto in flagranza in mancanza di querela, si è ritenuto possibile prevedere che si possa procedere all'arresto, in ragione della gravità dei reati.

Tuttavia, per contenere la nuova previsione, per prima cosa, la si è limitata solo ai reati ritenuti di particolare allarme sociale dal legislatore, ammettendo l'arresto senza querela solo quando esso è obbligatorio.

Inoltre, si è specificato che gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non possono procedere all'arresto se la persona offesa che non ha sporto querela è prontamente rintracciabile. In questo modo, per prima cosa, si precisa che la norma trova applicazione solo nelle situazioni di impossibilità oggettiva di acquisire le determinazioni della persona offesa. In secondo luogo, si precisa che in presenza della persona offesa dev'essere quest'ultima a manifestare la volontà che si proceda, con la conseguenza che, ove non lo faccia, l'arresto non è possibile.

Allo stesso modo si è precisato che la querela deve ancora poter sopravvenire, in modo analogo a come si esprime l'art. 343, comma 3, c.p.p. rispetto al caso dell'autorizzazione a procedere, in quanto se fosse già manifestata una volontà di rinunciare alla querela non ci si troverebbe nel caso disciplinato dalla norma.

Al fine di contenere gli effetti limitativi della libertà impliciti in questa scelta, si è, in aggiunta, previsto che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto debbano effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e che, se la querela non sopravviene nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà.

Infine, allo scopo di confermare un modulo semplificato già oggi previsto per la raccolta della querela, è stato ribadito, come già previsto nel comma 3 originario dell'art. 380 c.p.p. e nell'identico comma 3 dell'art. 381 c.p.p., che la querela, in tutti i casi di cui si occupa la disposizione, può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria. Per questo aspetto si è anche approfittato di questo intervento per porre rimedio ad un difetto di coordinamento che si poteva verificare tra questa forma flessibile di raccolta della querela e gli ampi obblighi informativi in favore della persona offesa, previsti dall'art. 90-bis c.p.p. Allo scopo si è, quindi, aggiunta la previsione per cui anche in questo caso resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-bis c.p.p., precisando che ciò può avvenire anche con atto successivo. Analogo intervento di adeguamento si è apportato all'identica disposizione dell'art. 381 c.p.p.;

C) rispetto al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 con l'articolo 2 si interviene sull'articolo 71 allo scopo di aggiungere anche il reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p., tra i reati per i quali si procede d'ufficio quando sono posti in essere da soggetti sottoposti a misure di prevenzione o lo sono stati nei tre anni precedenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa incide nei termini indicati al punto 2):

- sugli artt. 270-bis.1 e 416-bis.1 del codice penale;
- sugli artt. 380 e 391 del codice di procedura penale;
- sull'art. 71 del 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159.

In particolare, in termini positivi:

A) rispetto al codice penale, l'intervento in esame:

- a) in relazione all'art. 270-bis.1, a differenza del sistema vigente, si prevede che quando ricorra l'aggravante indicata al comma 1 si debba sempre procedere d'ufficio;
- b) in relazione all'art. 416-bis.1, a differenza del sistema vigente, si prevede che quando ricorra l'aggravante indicata al comma 1 si debba sempre procedere d'ufficio.

B) rispetto al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 si aggiunge anche il reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p., tra i reati per i quali si procede d'ufficio quando sono posti in essere da soggetti sottoposti a misure di prevenzione o lo sono stati nei tre anni precedenti; rispetto alla previsione vigente, che fa riferimento a numerosi altri reati ma non all'art. 582 c.p.

C) rispetto al codice di procedura penale l'intervento in esame:

- a) in relazione all'art. 380 si modifica il comma 3 al fine di consentire, in presenza di alcune circostanze, l'arresto in flagranza anche allorché manca la querela e il reato è procedibile a querela e si disciplina nel dettaglio questa possibilità, con radicale innovazione rispetto alla disciplina vigente, che oggi vieta, invece, l'arresto in flagranza in assenza di querela;
- b) in relazione all'art. 381 si modifica il comma 3 solo per prevedere che anche ove la querela sia raccolta oralmente debbano essere dati alla persona offesa gli avvertimenti di cui all'art. 90-bis c.p.p., previsione oggi assente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non confligge con precetti costituzionali, perché l'art. 13 della Costituzione consente alle forze dell'ordine un intervento limitativo della libertà, purché connotato da eccezionali, necessità ed urgenza e questi presupposti non vengono in alcun modo incisi dalle norme introdotte, mentre la possibilità di un intervento limitativo della libertà, di durata contenuta, anche senza che sia già

sopravvenuta la richiesta condizione di procedibilità, che può ancora sopravvenire, non è preclusa dalla Costituzione, la quale, anzi, proprio per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza lo prevede espressamente all'art. 68, rispetto alla condizione di procedibilità dell'autorizzazione a procedere.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento incide su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte qui analizzate.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte sub. 2 della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

In particolare:

- si è intervenuti aggiungendo un comma finale agli articoli 270-*bis*.1 e 416-*bis*.1 del codice penale al fine di prevedere che in presenza delle aggravanti disciplinate da quelle due norme anche i reati procedibili a querela divengano procedibili d'ufficio;
- si è intervenuti sull'art. 380 del codice di procedura penale, riscrivendo il comma 3, che si occupa dell'arresto in flagranza obbligatorio nei casi di reati procedibili a querela, al fine di prevedere che si possa procedere all'arresto, in ragione della gravità dei reati, anche ove manchi la querela e dettando la relativa disciplina di dettaglio;
- si è intervenuti sull'art. 381 del codice di procedura penale, inserendo nel comma 3 l'obbligo di dare alla persona offesa le informazioni di cui all'art. 90-*bis* c.p.p.;
- si è intervenuti sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 modificando il comma 1 dell'art. 71 allo scopo di aggiungere anche il reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p., tra i reati per i quali si procede d'ufficio quanto sono posti in essere da soggetti sottoposti a misure di prevenzione o lo sono stati nei tre anni precedenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede successivi interventi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari, anche nella veste di amministrazione vigilante sugli ordini professionali.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

*Ministero della Giustizia*
Ufficio Legislativo

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi**

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7 co. 1 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo di redazione della AIR con riferimento allo schema di disegno di legge recante "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto obbligatorio in flagranza" per le seguenti disposizioni: **Art. 1** (*Disposizioni in materia di delitti aggravanti ai sensi degli articoli 270-bis.1, comma 1, e 416-bis.1, comma 1, del codice penale*), **Art. 2** (*Modifiche dell'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*), **Art. 3** (*Modifiche in materia di arresto in flagranza*) e **Art. 4** (*Clausola di invarianza finanziaria*), in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

Le disposizioni in esame non prevedono costi di adeguamento. Il provvedimento normativo mira a risolvere alcune problematiche che sono affiorate a seguito del decreto legislativo n. 150 del 2022 che, in attuazione del PNRR, ha aumentato il numero dei reati procedibili a querela, per favorire effetti deflattivi.

L'intervento normativo si innesta mediante novella sul codice penale, sul codice di procedura penale e sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In particolare, lo schema di disegno di legge:

- per prima cosa, interviene allo scopo di estendere la procedibilità d'ufficio per tutti i reati procedibili a querela, quando ricorrono due aggravanti particolarmente gravi, quella cd "del metodo mafioso" e la finalità di terrorismo;

- inoltre, integra una norma del codice antimafia per prevedere che, accanto a tutta una serie di reati che diventano procedibili d'ufficio se commessi da un soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale (tra cui la violenza privata, la minaccia, il sequestro di persona), ci sia un'analogha procedibilità d'ufficio quando è posto in essere il reato di lesioni (oggi escluso dal catalogo);

- infine, interviene sulla sola disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza per prevedere che, in ragione della gravità dei fatti, si possa procedere all'arresto anche se non si è nelle condizioni di raccogliere nell'immediatezza la querela, fermo l'onere di raccoglierla in un termine breve di 48 ore. La risoluzione di tali problematiche non poteva essere perseguita con la riforma attuata con il decreto legislativo n. 150 del 2022 in mancanza di una delega sul punto. Pertanto, non è stato possibile avvalersi della procedura prevista dalla legge delega n. 134 del 2022.

In considerazione delle caratteristiche dell'intervento, di natura ordinamentale e procedurale, può ragionevolmente escludersi che il provvedimento comporti costi di adeguamento in capo ai destinatari.

Si rappresenta infatti che gli adempimenti eventualmente connessi all'implementazione delle previsioni introdotte costituiscono esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati giudiziari ed amministrativi interessati, e pertanto afferiscono all'esercizio di funzioni nell'ambito di moduli procedurali già pienamente operativi, che non richiedono lo sviluppo ovvero l'esercizio di ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle già in essere.

Ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

In merito al numero dei destinatari dell'intervento normativo, si premette che essi vanno identificati, oltre che nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione delle norme in questione (magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, Procure della Repubblica), nelle persone a vario titolo coinvolte in procedimenti penali relativi a reati di particolare gravità ed allarme sociale (ricorrendo il cd "del metodo mafioso" e la finalità di terrorismo; commessi da un soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale; arresto obbligatorio in flagranza in ragione della gravità dei fatti), pertanto è destinato ad operare in un numero estremamente limitato di casi.

Ovviamente appare arduo compiere una stima concreta delle persone fisiche che potranno essere interessate dall'applicazione delle novità introdotte poiché imputate ovvero lese dalle fattispecie di reato considerate, ma si tratta di un numero indubbiamente esiguo.

Con riferimento all'articolo 1, si specifica che, sulla base dei dati in possesso della scrivente amministrazione, l'aggravante del metodo mafioso è stata contestata in poche centinaia di casi:

- a) anno 2019: 771 sezione gip/gup – 71 sezione dibattimento
- b) anno 2020: 573 sezione gip/gup – 73 sezione dibattimento
- c) anno 2021: 732 sezione gip/gup – 85 sezione dibattimento

Con riferimento all'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, prevista dall'articolo 270-bis c.p., il numero di procedimenti iscritti nei quali è contestata è risultato ancora più contenuto:

- a) anno 2019: 176 sezione gip/gup – 0 sezione dibattimento
- b) anno 2020: 93 sezione gip/gup – 3 sezione dibattimento
- c) anno 2021: 89 sezione gip/gup – 0 sezione dibattimento

I dati riportati, peraltro, seppur già esigui in valore assoluto, sono assolutamente sovrastimati rispetto a quel che rileva ai fini qui di interesse. Infatti, quei dati riguardano la totalità dei reati, anche quelli che sono già perseguibili d'ufficio, mentre l'innovazione normativa in esame riguarda i soli reati perseguibili a querela di parte, rispetto ai quali siano contestate le aggravanti del metodo mafioso o della finalità di terrorismo.

Con riferimento invece all'articolo 2, ovvero alla fattispecie normativa che prevede la procedibilità d'ufficio per il solo reato di lesione personale, quando è posto in essere da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale (o sottoposta ei tre anni precedenti), si osserva che, sulla base dei dati nella disponibilità dello scrivente amministrazione, il numero di condanne per il reato di cui all'art. 582 c.p., in fase dibattimentale, ammonta a:

- a) 12.184 nell'anno 2019 (8.8 % del totale delle condanne)
- b) 8.934 nell'anno 2020 (9.5 % del totale delle condanne)
- c) 10.963 nell'anno 2021 (9.6 % del totale delle condanne)

L'incidenza della riforma poi rispetto alla totalità dei consociati appare essere del tutto irrisoria, attesa la bassa incidenza statistica del numero di condanne riportate per tale titolo di reato rispetto alla totalità della popolazione residente¹:

- a) lo 0.02058% nel 2019
- b) lo 0,01509% nel 2020
- c) lo 0.01851% nel 2021.

Ma anche in questo caso, i dati riportati, quantunque già di per sé non significativi in termini assoluti, sono estremamente sovrastimati, perché la modifica normativa riguarda un sottoinsieme marginale, statisticamente di scarsissima rilevanza: ossia i reati di lesione commessi da una persona sottoposta a una misura di prevenzione personale o sottoposta alla misura nei tre anni precedenti al fatto.

Da ultimo, con riferimento all'articolo 3, ovvero all'ipotesi di arresto in flagranza obbligatorio per la commissione di un reato perseguibile a querela di parte, con persona offesa non prontamente reperibile, il campo di analisi si deve circoscrivere, per prima cosa alle sole fattispecie di reato, fra quelle perseguibili a querela di parte, per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e, inoltre, ulteriormente circoscriversi a quei soli in cui può essere fisiologica l'assenza della persona offesa nel momento in cui viene accertata la flagranza.

Ciò premesso, per il primo aspetto, appare plausibile ritenere che l'unica fattispecie degna di rilievo per un esercizio di stima del potenziale impatto è quella di "furto", aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 (non tutti i casi), n. 3, n. 5 o n. 7bis.

¹ Dato Istat – periodo di riferimento 1/1/2021: popolazione residente al 01.01.2021 pari a 59,2 milioni. Data di pubblicazione 22 settembre 2022 (<https://www.istat.it/it/archivio/274898>)

Mentre per il secondo aspetto le uniche ipotesi che possono concretamente venire in considerazione solo quelle in cui il furto così aggravato avviene in onora notturna.

Per queste ragioni anche in questo caso l'incidenza stimata della norma in questione appare comprovare il limitatissimo impatto della medesima.

Il dato storico conferma, infatti, con riferimento al delitto di furto aggravato dal ricorrere di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, nn. 2, prima ipotesi, 3 e 5, nonché 7-bis c.p., il limitatissimo numero di procedimenti penali definiti con sentenza di condanna all'esito di un giudizio direttissimo (quindi a seguito di arresto in flagranza di reato):

- a) n. 474 nell'anno 2019
- b) n. 348 nell'anno 2020
- c) n. 334 nell'anno 2021.

Ma, come detto, in un numero marginale di casi (non quantificabile esattamente) la persona offesa non era presente al momento dell'arresto.

c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

L'intervento normativo consiste in norme di natura prettamente ordinamentale e procedurale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In linea con la riforma, le modifiche introdotte dallo schema di disegno di legge interessano solo un esiguo numero di delitti di particolare gravità ed allarme sociale. Pertanto l'implementazione dell'intervento normativo non comporta l'impiego di risorse pubbliche ulteriori rispetto a quelle ordinariamente destinate alla gestione delle attività di indagine ovvero delle attività processuali.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Le disposizioni sopra esaminate non impattano per loro intrinseca natura sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

L'obiettivo perseguito dal presente disegno di legge è volto ad evitare che a fronte di reati particolarmente gravi la persona offesa possa essere esposta a pressioni per non presentare querela o ritirala e, ad evitare, rispetto a casi gravi, che la polizia giudiziaria non possa effettuare l'arresto in flagranza per l'impossibilità di reperire con facilità la persona offesa.

Nella prospettiva sopra evidenziata, l'esistenza di disposizioni, come quelle dettate dall'intervento normativo, garantiscono un elevato livello di certezza del diritto e di protezione degli interessi delle persone offese dal reato e, al contempo, possono semmai essere idonee ad attrarre investimenti da parte di realtà produttive anche al di fuori dello Stato italiano e a rendere l'assetto concorrenziale del mercato interno ancor più competitivo.

Roma, 8 febbraio 2023

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Antonio Mura

VISTO

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi



19PDL0025370